2024/2289

10.10.2024

RISOLUZIONE (UE) 2024/2289 DEL PARLAMENTO EUROPEO

dell'11 aprile 2024

recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia europea di controllo della pesca per l'esercizio 2022

IL PARLAMENTO EUROPEO,

— vista la sua decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia europea di controllo della pesca per l'esercizio 2022,

— visti l'articolo 100 e l'allegato V del suo regolamento,

— visto il parere della commissione per la pesca,

— vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A9-0100/2024),

A. considerando che, stando al suo stato delle entrate e delle spese [1], il bilancio definitivo dell'Agenzia europea di controllo della pesca («Agenzia») per l'esercizio 2022 ammontava a 34 967 797 EUR, il che rappresenta un incremento del 61,73 % rispetto al 2021, con un aumento di circa il 41 % delle sovvenzioni generali dell'UE e una notevole crescita delle entrate con destinazione specifica provenienti da accordi pluriennali di contributo e sovvenzioni; che la sovvenzione aggiuntiva concessa dall'UE all'Agenzia a partire dal 2021 era legata alla scheda finanziaria legislativa intesa ad affrontare l'incremento degli obblighi di monitoraggio nelle acque dell'UE contigue al Regno Unito; che approssimativamente l'84 % del bilancio dell'Agenzia proviene dal bilancio dell'Unione e circa il 16 % da entrate con destinazione specifica;

B. considerando che la Corte dei conti («Corte») afferma nella sua relazione sui conti annuali dell'Agenzia relativi all'esercizio 2022 («relazione della Corte») di aver ottenuto una ragionevole certezza riguardo all'affidabilità dei conti annuali dell'Agenzia e alla legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti;

Gestione finanziaria e di bilancio

1. osserva con soddisfazione che gli sforzi in materia di controllo di bilancio compiuti durante l'esercizio 2022 hanno avuto come risultato un tasso di esecuzione degli stanziamenti di impegno dell'esercizio in corso pari al 99,41 %, il che rappresenta un leggero aumento dello 0,34 % rispetto al 2021; rileva che il tasso di esecuzione degli stanziamenti di pagamento dell'esercizio in corso è stato del 57,78 %, il che corrisponde a un calo del 16,70 % rispetto al 2021;

2. rileva con preoccupazione che, secondo la Corte, l'Agenzia ha riportato al 2023 11,9 milioni di EUR (il 41 %) di stanziamenti di impegno disponibili del 2022; osserva che ciò include 1,6 milioni di EUR (il 53 %) di stanziamenti a valere sul titolo II relativi ad attività amministrative (contro il 34 % del 2021) e 10,1 milioni di EUR (il 63 %) di stanziamenti a valere sul titolo III relativi ad attività operative (contro il 42 % del 2021); sottolinea che tassi elevati di riporti sono in contrasto con il principio dell'annualità del bilancio e rivelano problemi strutturali nel ciclo di trattamento ed esecuzione del bilancio; prende atto della risposta dell'Agenzia, la quale, a tale riguardo, ha sottolineato che gli elevati riporti del 2022 sono la conseguenza di circostanze molto particolari che non si prevede si ripetano;

3. osserva che l'esercizio 2022 è stato caratterizzato dalla ripresa dalle conseguenze della pandemia di COVID-19 sui due esercizi finanziari precedenti, mentre il bilancio e le risorse dell'EFCA per compiti e progetti aggiuntivi hanno continuato a crescere, come previsto nel suo documento unico di programmazione per il 2022; sottolinea che la guerra in Ucraina potrebbe avere un impatto sulla rilevazione e sulla valutazione di alcune attività e passività nello stato patrimoniale nonché su alcuni costi e ricavi rilevati nel conto economico per gli esercizi successivi;

[1] GU C 38 del 31.1.2023, pag. 65.

4. sottolinea che la responsabilità primaria per il controllo delle attività di pesca spetta agli Stati membri, mentre l'Agenzia ha funzioni di sostegno; sottolinea che la recente revisione del regime unionale di controllo della pesca comporterà un aumento del carico di lavoro di sostegno dell'Agenzia; sottolinea che è importante prendere atto dell'incoerenza di voler assumere obblighi crescenti senza risorse sufficienti per farlo; evidenzia pertanto la necessità di dotare l'Agenzia di risorse umane e finanziarie sufficienti nei prossimi anni;

Prestazioni

5. plaude al fatto che, nel 2022, l'Agenzia ha attuato il 95,4 % del programma di lavoro annuale adottato dal consiglio di amministrazione nel quadro del documento unico di programmazione;

6. osserva con soddisfazione che l'Agenzia si avvale di indicatori chiave di prestazione per valutare i risultati delle sue attività in due ambiti principali: attività operative e attività orizzontali; riconosce inoltre che le attività operative comprendono settori chiave quali la cooperazione operativa, l'assistenza alla cooperazione, la dimensione internazionale e la cooperazione dell'Unione in materia di funzioni di guardia costiera; osserva che le attività orizzontali comprendono comunicazione e rappresentanza, tecnologie dell'informazione e della comunicazione e sicurezza delle informazioni, ma anche procedure amministrative e processi di governance;

7. rileva che, nel corso del 2022, all'Agenzia sono state concesse risorse aggiuntive che le hanno fornito la capacità operativa necessaria per assistere gli Stati membri e la Commissione nel regime di monitoraggio, controllo e vigilanza di cui si avvale la politica comune della pesca (PCP), comprese le misure derivanti dall'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione con il Regno Unito; osserva che, in aggiunta, nel 2022 sono stati inclusi tre nuovi progetti finanziati da sovvenzioni nel quadro del prossimo Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura (FEAMPA); constata che tali progetti comprendevano uno studio sul processo di pesatura dei prodotti della pesca in tutta l'Unione, un'accademia di formazione regionale virtuale nel Mar Mediterraneo occidentale per il controllo e l'ispezione delle attività di pesca, come pure il mantenimento del manuale e del quadro online delle qualifiche settoriali per la cooperazione europea nell'ambito della funzione di guardia costiera;

8. ricorda che l'Agenzia è tenuta a effettuare una valutazione indipendente ogni cinque anni in risposta all'obbligo giuridico stabilito all'articolo 48 del regolamento (UE) 2019/473 del Parlamento europeo e del Consiglio ([2]); osserva che per il periodo 2017-2021 il valutatore esterno ha presentato a luglio 2022 un progetto di relazione finale che è stato sottoposto ai membri del consiglio di amministrazione affinché possano formulare osservazioni; rileva che la valutazione ha esaminato le prestazioni dell'Agenzia sulla base dei cinque criteri di efficacia, efficienza, pertinenza, coerenza e valore aggiunto dell'Unione, in linea con gli orientamenti della Commissione per legiferare meglio; evidenzia che dalla valutazione sono emerse dieci raccomandazioni incentrate su diversi aspetti, in particolare su aspetti organizzativi, per valutare se il ruolo e le attività continuino a essere adeguati nell'ottica del raggiungimento degli obiettivi stabiliti nel regolamento (UE) 2019/473, come pure raccomandazioni su attività specifiche dell'Agenzia;

9. ricorda il contributo fondamentale dell'Agenzia all'attuazione della PCP, in particolare per quanto riguarda il controllo della pesca e la lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata; apprezza il rafforzamento della flotta di pattugliatori d'altura (OPV) noleggiati dall'Agenzia per effettuare controlli e ispezioni della pesca nelle acque dell'Unione e internazionali e per sostenere le autorità nazionali; sottolinea la partecipazione dell'Agenzia alle principali coalizioni internazionali contro la pesca illegale, come il programma per il miglioramento della governance della pesca a livello regionale nell'Africa occidentale (operazione PESCAO);

10. osserva che, nel 2022, l'Agenzia ha segnalato 47 592 ispezioni (in mare e a terra), che hanno portato all'individuazione di 5 167 presunte infrazioni, il che rappresenta rispettivamente una diminuzione delle ispezioni dell'11 % e un aumento delle presunte infrazioni del 28 % rispetto al 2021; sottolinea che la diminuzione osservata non è necessariamente legata a una riduzione delle attività di controllo da parte degli Stati membri; invita l'Agenzia a fornire informazioni più dettagliate sui motivi di tali cambiamenti; ricorda che le ispezioni e altre attività di follow-up svolgono un ruolo fondamentale non soltanto ai fini di un'adeguata gestione delle riserve ittiche, ma anche per garantire parità di condizioni tra i pescatori dell'Unione;

([2]) Regolamento (UE) 2019/473 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, sull'Agenzia europea di controllo della pesca (GU L 83 del 25.3.2019, pag. 18).

11. sottolinea il ruolo svolto dall'Agenzia in relazione all'offerta di opportunità di formazione e di potenziamento delle capacità a paesi terzi e il suo ruolo fondamentale nel garantire parità di condizioni tra tutti gli Stati costieri;

Incrementi di efficienza

12. sottolinea che l'Agenzia continua a beneficiare dell'efficienza ottenuta grazie all'adesione alla tabella di marcia della Commissione in termini di integrazione dei suoi sistemi informatici istituzionali esistenti (SUMMA, moduli di pre e post aggiudicazione degli appalti elettronici, MIPS, AGM, moduli Sysper, PPMT ecc.); osserva che, oltre ai vantaggi riscontrati dal punto di vista dell'integrazione tra tutti questi sistemi, si possono trarre evidenti benefici dalla riduzione dei costi di manutenzione legati alle modifiche e agli aggiornamenti;

13. si compiace del fatto che l'Agenzia accolga gli inviti a bandi di gara interistituzionali ricevuti dalla Commissione e da altre agenzie; osserva che attualmente l'Agenzia utilizza oltre 45 contratti quadro firmati da altri soggetti; osserva che ciò si traduce in una rotazione del ruolo guida tra agenzie, il che contribuisce all'efficienza del complesso degli sforzi delle agenzie in materia di appalti;

14. richiama l'attenzione sulla centralizzazione dei compiti amministrativi comuni, che ha parimenti permesso di ottenere incrementi di efficienza; prende atto del fatto che l'iniziazione e la verifica finanziarie continuano a essere centralizzate, il che consente di controllare meglio le transazioni, unificare le metodologie e raccogliere le conoscenze relative a tali settori;

15. osserva che un ulteriore incremento di efficienza nel settore delle risorse umane deriva dalla condivisione con altre agenzie delle liste di riserva esistenti nell'ambito di procedure di assunzione qualora il profilo della lista di riserva corrisponda alle esigenze dell'agenzia richiedente; nota che tale prassi consente di sfruttare la lista di riserva di un'altra agenzia eliminando la necessità di organizzare una procedura di assunzione dispendiosa in termini di risorse;

16. prende atto della continua cooperazione dell'Agenzia con l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex) e con l'Agenzia europea per la sicurezza marittima (EMSA) nel dare sostegno alle autorità nazionali che svolgono funzioni di guardia costiera in linea con l'articolo 8 del regolamento (UE) 2019/473; ritiene che tale cooperazione costituisca un esempio di sinergia tra le agenzie dell'Unione, che dovrebbe servire da fonte di ispirazione per le agenzie in altri settori; invita l'Agenzia a proseguire i suoi sforzi a tale riguardo e ritiene che sia opportuno rafforzare anche la cooperazione tra l'Agenzia e l'Agenzia europea dell'ambiente;

Politica del personale

17. rileva che, al 31 dicembre 2022, la tabella dell'organico era completata al 96,10 %, con la nomina di 74 agenti temporanei sui 77 autorizzati a titolo del bilancio dell'Unione (rispetto ai 65 posti autorizzati nel 2021); rileva altresì che nel 2022 hanno lavorato per l'Agenzia 11 agenti contrattuali, sei esperti nazionali distaccati (END) e 16 lavoratori interinali e consulenti; osserva inoltre che sovvenzioni ad hoc e accordi di contributo nell'ambito di vari progetti hanno finanziato un totale di 13 agenti contrattuali supplementari;

18. prende atto della riorganizzazione avvenuta nel febbraio 2022 volta ad adeguare l'organizzazione ai compiti e alle risorse aggiuntivi attribuiti all'Agenzia al fine di rafforzare la capacità operativa necessaria per assistere nel monitoraggio, nel controllo e nella vigilanza delle attività di pesca come richiesto dalla PCP, comprese le misure previste dall'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione con il Regno Unito, e in diversi nuovi progetti nell'ambito degli accordi di contributo; evidenzia che il personale è cresciuto di quasi il 50 % rispetto alla situazione a inizio 2021, il che include agenti temporanei, agenti contrattuali ed esperti nazionali distaccati;

19. prende atto della politica dell'Agenzia di promuovere la parità di trattamento del personale e dell'obiettivo che si è posta in materia di parità di genere, in termini di numero, grado e livello di responsabilità; prende atto dell'equilibrio di genere a livello del personale dell'Agenzia, dove le donne ricoprono 54 dei 106 posti totali (51 %); deplora il fatto che le donne rappresentavano solo il 38 % del personale impiegato al grado AD 8 (gruppo di funzioni degli amministratori, grado 8) e ai gradi superiori (come nel 2021); ricorda l'importanza di garantire l'equilibrio di genere e invita l'Agenzia a tenere conto di tale aspetto nelle nomine delle posizioni a livello dell'alta e media dirigenza; osserva che, sebbene l'Agenzia non abbia adottato la «Carta sulla diversità e l'inclusione» nel 2022, il suo operato mirava a rispettare il quinto obiettivo di sviluppo sostenibile in materia di uguaglianza di genere, come indicato nei suoi obiettivi;

20. osserva che, al 31 dicembre 2022, l'Agenzia aveva assunto personale proveniente da 18 Stati membri; rileva che il 33 % del suo personale è costituito da cittadini dello Stato membro in cui ha sede l'Agenzia; ricorda l'importanza dell'equilibrio geografico e incoraggia l'Agenzia a continuare ad adottare le misure necessarie per conseguire una rappresentanza geografica equilibrata ed equa;

21. prende atto del fatto che, dal 1º ottobre 2022, l'Agenzia applica per analogia le norme in materia di orario di lavoro e lavoro ibrido della Commissione;

22. osserva che, nel 2022, l'attuazione dei moduli Sysper comprendeva l'introduzione della funzionalità di «aspettativa per motivi personali» (CCP), l'aggiunta di «buste paga NDP» per agenti temporanei e contrattuali, l'impiego di una nuova funzionalità che consente la richiesta di telelavoro dall'estero (telelavoro occasionale) per agenti temporanei e contrattuali, oltre a un flusso di lavoro ADI «ad interim»; inoltre, sono stati implementati il modulo STAGE e le funzionalità Sysper relative all'attuazione delle nuove norme in materia di orario di lavoro e lavoro ibrido e sono stati svolti lavori preparatori per i moduli EVAL e OBJ;

Prevenzione e gestione dei conflitti di interessi e trasparenza

23. è consapevole del fatto che l'Agenzia pubblica sul suo sito web le dichiarazioni di interessi e i curricula vitae (CV) dei membri del consiglio di amministrazione e dell'alta dirigenza; rileva inoltre che l'Agenzia aggiorna periodicamente e rende pubblica sul suo sito web la tabella con tutte le riunioni organizzate dalla direttrice esecutiva e dal personale con le organizzazioni e i liberi professionisti impegnati nell'elaborazione e nell'attuazione delle politiche dell'Unione, in modo da garantire piena trasparenza e fiducia nelle attività dell'Agenzia;

24. invita l'Agenzia a continuare ad aggiornare periodicamente e a rendere pubbliche le informazioni sulle pertinenti riunioni della direttrice esecutiva e del personale con le organizzazioni o i liberi professionisti impegnati nell'elaborazione e nell'attuazione delle politiche dell'Unione, in modo da garantire piena trasparenza e fiducia nell'attività dell'Agenzia;

25. prende atto del fatto che l'Agenzia applica la sua politica relativa ai conflitti di interessi al suo personale, agli esperti nazionali distaccati, agli esperti esterni retribuiti, ai tirocinanti e ai membri del consiglio di amministrazione e del comitato consultivo; osserva che essa è comunicata al personale dell'Agenzia attraverso l'intranet e la formazione e che gli altri agenti ed esperti si impegnano a rispettare le norme firmando dichiarazioni e impegni di riservatezza; osserva inoltre che nelle condizioni generali dei contratti dell'Agenzia sono stabilite disposizioni specifiche relative ai conflitti di interessi per i contraenti dell'Agenzia, il che comprende il persone interinale che presta servizi;

26. riconosce che dal 2014 l'Agenzia dispone di una strategia antifrode aggiornata regolarmente e attualmente incentrata sulla realizzazione di interventi volti a mitigare i rischi di frode individuati nelle valutazioni dei rischi; osserva che l'ultimo aggiornamento del 2022, approvato dal consiglio di amministrazione, pone l'accento sui continui sforzi di sensibilizzazione in materia di etica e integrità;

Appalti

27. prende atto del fatto che, secondo la Corte, nel 2022 l'Agenzia ha firmato un contratto quadro del valore di 90 milioni di EUR per il noleggio di tre pattugliatori d'altura, della durata iniziale di 24 mesi, rinnovabile tacitamente quattro volte, ogni volta per 12 mesi supplementari, per un totale massimo di sei anni; ricorda che il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio ([3]), all'allegato I, punto 1.1, consente contratti quadro di durata superiore a quattro anni, ma solo in casi eccezionali debitamente giustificati; osserva che l'Agenzia ha giustificato la maggior durata del contratto con la necessità di assicurare un adeguato rendimento dell'investimento ai

([3]) Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012(GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

contraenti, che erano obbligati ad attrezzare le navi con imbarcazioni pneumatiche con scafi rigidi; osserva inoltre che la Corte ha ritenuto tale giustificazione insufficiente, in quanto i costi di tale aggiustamento delle navi corrispondono, secondo le stime, soltanto all'1 % del valore totale del contratto e, per di più, l'Agenzia ha mantenuto la facoltà di recedere dal contratto unilateralmente dopo i primi due anni e dopo ogni anno successivo, cosa che inficia l'argomentazione che il contraente necessitava di una durata del contratto garantita di sei anni per assicurarsi un rendimento dell'investimento; sottolinea che, se il contratto verrà esteso oltre il limite dei quattro anni, la Corte riterrà irregolari i pagamenti successivi a esso relativi; osserva che l'Agenzia sostiene di aver ritenuto durante la preparazione della procedura che una normale durata del contratto di quattro anni avrebbe potuto non essere percepita dal mercato come fonte di sufficiente rendimento sul capitale investito e che l'erogazione del servizio oggetto del relativo contratto quadro e la sua continuità fossero fondamentali per le sue attività principali;

28. ricorda che è importante che tutte le procedure di appalto garantiscano la leale concorrenza tra gli offerenti e consentano la fornitura di beni e servizi al miglior prezzo, nel rispetto dei principi di trasparenza, proporzionalità, pari trattamento e non discriminazione; invita l'Agenzia a migliorare le sue procedure d'appalto pubblico, assicurando il pieno rispetto delle norme applicabili, al fine di garantire la massima valorizzazione delle risorse pubbliche;

Controllo interno

29. esprime preoccupazione per il fatto che, secondo quanto riscontrato dalla Corte, le procedure utilizzate per selezionare e incaricare esperti esterni mancavano sistematicamente di una pista di controllo adeguata, in violazione del disposto dell'articolo 36, paragrafo 3, del regolamento finanziario; osserva in particolare che non sono stati ottenuti elementi sufficienti a dimostrare che l'assegnazione degli esperti a determinati compiti fosse avvenuta sulla base di criteri di selezione predefiniti relativi ai rispettivi meriti e che fossero stati rispettati i principi di non discriminazione e parità di trattamento di cui all'articolo 237 del regolamento finanziario; invita l'Agenzia a rafforzare i suoi processi interni di selezione e assunzione di esperti esterni e a riferire all'autorità di discarico in merito a tutte le azioni intraprese al riguardo;

30. osserva con preoccupazione che, secondo la Corte, a maggio 2022 l'Agenzia ha indetto una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara per la locazione di un pattugliatore d'altura da utilizzare nelle acque tra l'UE e il Regno Unito e ha firmato un contratto a giugno al fine di provvedere per il periodo compreso tra un contratto precedente e uno nuovo risultante da una procedura aperta ancora in corso che era durata più di quanto inizialmente previsto; rileva che l'Agenzia ha giustificato l'urgenza appellandosi a eventi imprevedibili, un'eccezione prevista dall'allegato I, punto 11.1, lettera c), del regolamento finanziario; osserva che la Corte ha concluso che, nonostante alcuni dei fattori che hanno determinato tale urgenza potessero non essere prevedibili, altri lo erano e il fatto che non se ne sia tenuto adeguatamente conto denota una debolezza nella pianificazione e nella gestione, da parte dell'Agenzia, dell'appalto per il noleggio delle tre navi; invita l'Agenzia ad affrontare e correggere le sue debolezze nella pianificazione e nella gestione degli appalti, come indicato dalla Corte, e a riferire all'autorità di discarico in merito alle misure adottate al riguardo;

Altre osservazioni

31. osserva che l'Agenzia non ha attuato la certificazione del sistema di ecogestione e audit (EMAS) dell'UE in quanto gli sforzi sono diretti a sostenere altri progetti; ricorda che l'obiettivo di tale sistema è promuovere continui miglioramenti nelle prestazioni ambientali delle organizzazioni; incoraggia l'Agenzia ad adoperarsi al fine di attuare l'EMAS;

32. rinvia, per altre osservazioni di natura orizzontale che accompagnano la decisione di discarico, alla sua risoluzione dell'11 aprile ([4]) sulle prestazioni, la gestione finanziaria e il controllo delle agenzie.

([4]) Testi approvati, P9_TA(2024)0280.